



## COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Tel 0985/5454- n. fax 0985/5510  
santamariadelcedro.asmenet.it

ORDINANZA N. 11/16 DEL 13 GIU. 2016

### IL SINDACO

**RITENUTA** la necessità di disporre, con finalità preventiva, che per tutti i terreni, frontisti delle pubbliche vie o vicini o comunque in prossimità dei centri abitati, sia assicurata da parte dei proprietari la pulizia degli stessi e la falciatura dell'erba;

**RITENUTO** di disporre l'obbligo di tutti i proprietari di terreni frontisti delle pubbliche vie, e di aree libere vicine ai centri abitati, di provvedere a mantenere falciata l'erba dei terreni e delle scarpate;

**CONSIDERATO** che la mancata pulizia dei terreni privati ed il mancato sfalcio dell'erba può cagionare un serio ed imminente pericolo – specialmente per il periodo estivo - per la salute, l'igiene pubblica e la pubblica incolumità;

**VISTO** l'art.7 bis del D.L/vo n.267/2000;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.L/vo n.267/2000;

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D.L/vo n.267/2000;

**VISTO** l'art.15, comma 3, della L. n. 225/1992, che attribuisce al Sindaco le funzioni di Autorità comunale di Protezione civile;

### ORDINA

1. Di fare obbligo, **FINO al 15 Ottobre 2016**, a carico di tutti i proprietari di terreni frontisti delle pubbliche vie e di quelli vicini ai centri abitati di provvedere, a propria cura e spese, a mantenere falciata l'erba dei terreni e di assicurare la loro pulizia, mediante la rimozione di rifiuti di ogni genere, l'asporto dell'erba falciata e la rimozione di sterpaglie;
2. Che l'esecuzione di quanto disposto al punto 1) della presente ordinanza sia eseguita entro 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune;

### FA ESPRESSA AVVERTENZA

- Che in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, oltre alla rivalsa delle spese sostenute dall'ente per l'esecuzione d'ufficio della presente ordinanza e alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art.650 del codice penale.

### TRASMETTE

La presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza:

-al Sig. Prefetto di Cosenza;

-Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria del Cedro;

Al Comando stazione Corpo Forestale di Sangineto;

- Alla Polizia Municipale di Santa Maria del Cedro;

### AVVISA

- Che ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza nel termine di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, oppure in via alternativa ricorso giurisdizionale al TAR Calabria- sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni sempre decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 13 giugno 2016



**IL SINDACO**  
**Ayy. Ugo Vetere**